

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

Art. 2

(Norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo la parola <<realizzazione>> sono inserite le seguenti: <<o per la sola progettazione,>>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 2.3.1.1049 nella denominazione del capitolo 1836 dopo la parola <<realizzazione>> sono aggiunte le seguenti: <<o per la sola progettazione>>.

3.

(ABROGATO)

(8)

4.

(ABROGATO)

(1)

5. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), dopo le parole <<Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane>> sono aggiunte le seguenti: <<e altri enti pubblici>>.

6. All'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2018>>;

b) al comma 2 le parole <<31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2018>>;

c) al comma 3 le parole <<31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2018>>.

(5)(6)(7)(10)(11)(12)

7. La progettazione e la realizzazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina del costo complessivo di 300.000 euro, già affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Cimolais in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 2678 del 21 ottobre 2005, sono sostituite dalla progettazione e dalla realizzazione dell'intervento per la difesa del centro abitato del Comune di Cimolais, di cui lo studio del dissesto geologico in località Crep de Savath, ha evidenziato la priorità assoluta.

8. In attuazione a quanto disposto dal comma 7 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituire l'intervento previsto nel decreto di delegazione amministrativa intersoggettiva n. ALP/2392-Pn/Ig/12 del 25 ottobre 2005, a integrazione dell'intervento relativo al completamento delle opere paramassi a lato della strada statale 251 presso il centro abitato del Comune di Cimolais, già affidato in delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune medesimo con il decreto n. ALP/2395-Pn/Ig/11 del 25 ottobre 2005 e fermi restando l'impegno della somma di 300.000 euro a valere sull'unità di bilancio 2.4.2.1052 e sul capitolo di spesa 2541, nonché l'erogazione a titolo di acconto del 10 per cento del finanziamento, a favore del Comune di Cimolais per le spese sostenute e documentate per la progettazione delle opere di protezione di un edificio di proprietà comunale in località Pian di Thaina.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in

linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla realizzazione della variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del Consorzio medesimo.

10. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 6.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 19.500 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

12. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.2.1030 e dal capitolo 1804 limite 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

13. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

14. I commi 51, 52 e 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27/2012 sono abrogati.

15.

(ABROGATO)

(2)

16. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 16, dopo le parole <<del tipo di conduttori>> sono aggiunte le seguenti: <<, dei sostegni>>;

b)

(ABROGATA)

(4)

17. Al comma 48 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole <<all'Associazione culturale e sportiva del Corpo forestale regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia>>.

18. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 48, della legge regionale 4/2001, come modificato dal comma 17, all'unità di bilancio 2.1.1.5030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, nella denominazione del capitolo 2800 dopo le parole <<Corpo forestale regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia>>.

19.

(ABROGATO)

(3)

20.

(ABROGATO)

(9)

21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

Note:

1 Comma 4 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013

- 2** Comma 15 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
- 3** Comma 19 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
- 4** Lettera b) del comma 16 abrogata da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
- 5** Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014
- 6** Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014
- 7** Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014
- 8** Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera l), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, L.R. 16/2008.
- 9** Comma 20 abrogato da art. 65, comma 1, lettera q), L. R. 11/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 58 dell'art. 5, L.R. 18/2011.
- 10** Parole sostituite alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016
- 11** Parole sostituite alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016
- 12** Parole sostituite alla lettera c) del comma 6 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016